

**Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per
persone con disabilità senza il necessario supporto familiare**
(Legge 22 giugno 2016, n. 112)

SOMMARIO

1. Obiettivi specifici e finalità

1.1. Promuovere percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione – lett. a)

1.1.1. Descrizione degli interventi

1.2. Promuovere interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative - lett. b)

1.2.1. Descrizione degli interventi

1.3. Promuovere programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, programmi di accrescimento della consapevolezza, abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale - lett. c)

1.3.1. Descrizione degli interventi

1.4. Promuovere interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità - lett. d)

1.4.1. Descrizione degli interventi

1.5. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare – lett. e)

1.5.1. Descrizione degli interventi

2. Obiettivi comuni alle diverse azioni

3. Soggetti Beneficiari

3.1. I requisiti di accesso

3.2. Le priorità di accesso

3.3. I criteri di formazione della graduatoria

3.4. La modalità di presentazione delle domande

4. Percorso di costruzione del Progetto individuale per il “Dopo di Noi” nell’Ambito sociale territoriale N1-N10

4.1. FASE A - Verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al contributo e approvazione e ammissione a finanziamento da parte dell’Ambito

4.1.1. L’istruttoria delle istanze che presentano un’esigenza della persona con disabilità di natura sociosanitaria

4.1.2. L’istruttoria delle istanze che presentano un’esigenza della persona con disabilità esclusivamente di natura sociale

4.2. FASE B - Concessione del finanziamento da parte della Regione

4.3. FASE C - Sottoscrizione del contratto per l'attuazione del progetto per il “Dopo di Noi”

4.4 FASE D - Modalità di erogazione dei finanziamenti per i Progetti del “Dopo di Noi” da parte della Regione

5. Risorse finanziarie

6. Spese ammissibili e caratteristiche strutturali delle soluzioni alloggiative

7. Controlli

8. Norma transitoria

PREMESSO

- che gli **articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;
- che la **Legge 22 giugno 2016, n. 112**, "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*" disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, disponendo che tali persone possano essere prese in carico anche durante l'esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
- che il **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016**, attuativo della Legge 22 giugno 2016, n. 112, fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico dell'apposito Fondo istituito dalla legge, prevedendo all'art. 6 che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e servizi di cui all'articolo 3 dello stesso decreto;
- che con la **Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3**, è stato istituito il Fondo regionale "*Durante Noi – Dopo di Noi*", al fine di garantire il necessario sostegno attraverso specifiche azioni in favore di persone con disabilità così da favorirne l'integrazione sociale;
- che il **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2023** assegna alla Regione Campania per l'anno 2023 la **somma di € 7.587.170,00** per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, e prevede, all'art. 2, che ciascuna Regione adotti e trasmetta al competente Ministero la propria programmazione annuale entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del decreto medesimo, secondo un **modello di scheda di programmazione** che dall'*analisi del contesto di riferimento*, evidenzi:
 - *gli elementi di integrazione sociosanitaria,*
 - *indichi le modalità di individuazione dei beneficiari,*
 - *la descrizione degli interventi e dei servizi programmati,*
 - *la programmazione delle risorse finanziarie e*
 - *le modalità di monitoraggio degli interventi.*

CONSIDERATO

- che con la **Delibera della Giunta Regionale n. 209 del 02.05.2024**, la Regione Campania ha adottato gli "*Indirizzi di Programmazione*" del Fondo Dopo di Noi per l'anno 2023 (**Allegato A**) e le *Linee Operative* per la selezione di progetti personalizzati per il "*Dopo di Noi*" per le persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (**Allegato B**), redatte in attuazione della D.G.R. n. 180 del 04/04/2023;

- che con la citata Delibera n. 209, la Regione Campania ha, altresì, programmato, per le finalità e le misure di cui ai citati allegati (A e B), la somma di € 7.587.170,00 di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2023 e come esplicitato nella seguente tabella 1:

Interventi finanziabili	Importo
Lett. a) - Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.	<i>Euro 2.655.509,50 (35%)</i>
Lett. b) - Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4.	<i>Euro 2.655.509,50 (35%)</i>
Lett. c) - programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).	<i>Euro 379.358,50 (5%)</i>
Lett. d) - Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.	<i>Euro 1.896.792,50 (25%)</i>
Lett. e) - in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	/
Totale	Euro 7.587.170,00
La Regione cofinanzia con euro 200.000,00 il Programma Dopo di Noi	

- che con la citata Delibera n. 209 la Regione Campania ha, altresì, formulato l'indirizzo affinché le risorse del Fondo ministeriale "Dopo di Noi" 2023 siano ripartite agli Ambiti/Consorzi territoriali per il 75% dell'importo disponibile sulla base del criterio della popolazione residente 18-64 anni, e per il 25% quale premialità da assegnare agli Ambiti/Consorzi territoriali che abbiano fatto registrare al 31 marzo 2024 un avanzamento del programma superiore al 50% relativamente alle risorse Dopo di Noi assegnate nelle annualità 2018 e 2019 e impiegate in progettualità relative alla misura di cui trattasi.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI RENDE NOTO

che con il presente **Avviso Pubblico** si intende finanziare interventi a carattere comunale (il territorio della città di Napoli) a valere sul fondo ex **Legge 22 giugno 2016, n. 112**, “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*” che disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, disponendo che tali persone possano essere prese in carico anche durante l'esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;

che l'**art. 5 del D.M. 23 novembre 2016** prevede che “*A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:*

- a) *percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;*
- b) *interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;*
- c) *programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;*
- d) *interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;*
- e) *in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.”*

1. Obiettivi specifici e finalità

Le finalità di piena inclusione sociale e di autonomia delle persone con disabilità grave, nonché la loro protezione, assistenza e deistituzionalizzazione, possono essere perseguite mediante le seguenti azioni.

1.1. Promuovere percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione – lett. a)

1.1.1. Descrizione degli interventi

Percorsi di Autonomia Abitativa allo scopo di promuovere una vita quanto più possibile autonoma dell'individuo partendo dalla sperimentazione di esperienze di vita in gruppo e di miglioramento della qualità della vita della persona presso il suo nucleo familiare sostenendo la famiglia nei momenti di separazione, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare (partecipazione ad attività ricreative e culturali, partecipazione a gite e visite, vacanze ecc.).

In questo contesto, sono strutturabili **servizi di ospitalità periodica** che consentano alle persone con disabilità grave di sperimentare occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati, mantenendo le proprie principali attività abituali.

Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare (RSA ecc.), sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza

con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, al fine di prevedere, ove opportuno, **percorsi programmati di deistituzionalizzazione**.

1.2. Promuovere interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative - lett. b)

1.2.1. Descrizione degli interventi

- 1) **Soluzioni alloggiative per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare** che presentino caratteristiche di **abitazioni o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing** che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che offrano a un piccolo gruppo di persone con disabilità (o altre persone in co-housing solidale) di avvicinarsi alla residenzialità condivisa, effettuando esperienze di vita quotidiana senza il supporto familiare, al fine di potenziare la propria autonomia nell'ambiente domestico.

Mira a consentire l'acquisizione delle competenze necessarie alla gestione della vita domestica con il massimo grado di autonomia possibile, potenziare capacità, abilità e competenze di socializzazione e condivisione di spazi, tempi e attività comuni e potenziare l'autostima attraverso un percorso di autonomia.

In particolare:

- a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone. In caso di più moduli nella medesima struttura, ciascun modulo non può ospitare più di 5 persone con capienza massima nella struttura di 10 posti, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
- b) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- c) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, *assistive* e di *ambient assisted living*;
- d) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
- e) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

In questa voce, rientrano anche gli assistenti personali di fiducia della famiglia e del/la beneficiario/a, i sostegni all'inclusione in comunità (es. trasporti).

1.3. Promuovere programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, programmi di accrescimento della consapevolezza, abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale - lett. c)

1.3.1. Descrizione degli interventi

- 1) **Promozione di programmi di formazione per accrescere la consapevolezza** riguardo alle persone con disabilità gravi e ai diritti delle persone con disabilità (si veda l'art. 8 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con Legge 18 del 3 marzo 2009) con particolare riferimento ai processi di *empowerment* della persona con disabilità grave e della propria famiglia.

A tal proposito, è possibile utilizzare metodologie come il *peer counseling* che consentono di facilitare i processi di accrescimento della consapevolezza chiamando in causa le competenze attive della persona, rendendola in grado di esercitare un realistico controllo della propria vita, di far fronte ai cambiamenti e di produrre essa stessa dei cambiamenti.

- 2) **Tirocini per l'inclusione sociale** finalizzati a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio. Detti tirocini dovranno essere realizzati con i competenti servizi di collocamento mirato e coinvolgere l'intera rete di strutture istituzionali e del privato e privato sociale devono essere coinvolte nei programmi di politiche attive del lavoro.

I tirocini sono finalizzati e rientranti negli obiettivi del progetto di vita individuale e comunque laddove possibile utilizzati i finanziamenti rivolti alle persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato (legge n. 68/99). Tali interventi saranno attuabili, in via preferenziale, mediante le altre fonti finanziarie a tale scopo finalizzate.

1.4. Promuovere interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità - lett. d)

1.4.1. Descrizione degli interventi

- 1) Acquisto, ristrutturazione, locazione di immobili necessari per l'apertura delle strutture di cui all'azione b);
- 2) Acquisto e messa in opera di impianti e attrezzature, compreso l'arredamento e le attrezzature necessarie per il funzionamento delle strutture di accoglienza;
- 3) Acquisto di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, *assistive* e di *ambient assisted living*;
- 4) Locazione di alloggi destinati alle funzioni di gruppo-appartamento, di co-housing solidale ovvero di soluzioni abitative ove l'utente disabile sperimenti la vita autonoma anche con persone non disabili;
- 5) Costi della gestione di appartamenti di proprietà in cui vive la persona beneficiaria autonomamente (utenze, pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie).

1.5. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare – lett. e)

1.5.1. Descrizione degli interventi

In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i *caregivers* non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni necessari ad una vita dignitosa e non è possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito a valere sulle risorse del

Fondo il finanziamento di **interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle di cui all'azione b)**, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee.

Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro *caregivers* o di chi ne tutela gli interessi.

2. Obiettivi comuni alle diverse azioni

Operativamente, e in linea generale, tutte le azioni dovranno prevedere:

- 1) *ascolto e analisi delle problematiche (dei familiari, della persona con disabilità, del contesto);*
- 2) *presa in carico del potenziale beneficiario;*
- 3) *individuazione della rete di strutture ospitanti per l'esecuzione dei percorsi di autonomia abitativa, delle azioni opportune e delle professionalità necessarie;*
- 4) *valutazione delle strategie più idonee;*
- 5) *condivisione delle iniziative con i familiari;*
- 6) *valutazioni di possibili sinergie o partnership con altri enti;*
- 7) *avvio degli interventi programmati.*

Nella definizione di questi percorsi è centrale il **coinvolgimento di soggetti del terzo settore e della cittadinanza attiva**, oltre che delle stesse persone con disabilità e della famiglia.

Le risorse economiche che finanziano i **Progetti per il “Dopo di Noi”** non possono dare copertura a prestazioni sanitarie, né ad ausili protesici, né per la mobilità e la comunicazione, o ad ogni altra prestazione già assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

Le **risorse per il “Dopo di noi”** sono da considerarsi **aggiuntive** rispetto a quelle di provenienza:

- dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.),
- dal Fondo Regionale per le Politiche Sociali (F.R.P.S.),
- sanitarie e
- per la vita indipendente,

che già impegnano le politiche sociali per la disabilità della Regione Campania, attualmente incentrate sulla diffusione della *domiciliarità* e della *deistituzionalizzazione* e sul soddisfacimento dei bisogni/autonomia delle persone disabili campane.

L'**obiettivo strategico** della Regione Campania è la **gestione a domicilio delle condizioni di non autosufficienza**, attraverso il rafforzamento, il consolidamento e l'ampliamento degli interventi di assistenza domiciliare che tendono a:

- mantenere e salvaguardare ogni abilità residua,
- garantire i livelli più alti possibili di autonomia, indipendenza e qualità della vita.

I **bisogni delle persone con disabilità** sono, dunque, al centro delle progettualità tese a realizzare le politiche sociali per persone con disabilità in Regione Campania.

In riferimento al **Programma “Dopo di Noi”** in caso di **esigenza di natura sociosanitaria**, ai fini di una **valutazione multidisciplinare**, l'Ambito Territoriale competente attiva l'**Unità di Valutazione Integrata - U.V.I.** che prende in carico il caso e lo valuta con l'ausilio della apposita scheda SVAMDI

(D.G.R. n. 324 del 03/07/2012), facendo seguire alla valutazione l'elaborazione di un **progetto personalizzato** (D.G.R. n. 41 del 14.02.2011).

L'Ambito Territoriale verifica se le prestazioni sociosanitarie richieste nel progetto personalizzato siano congrue in relazione alla condizione del disabile richiedente.

Pertanto, quando le **esigenze della persona con disabilità sono esclusivamente di natura sociale**, il progetto personalizzato può essere redatto solo in termini “*sociali*”.

3. Soggetti Beneficiari

3.1. I requisiti di accesso

I beneficiari sono:

- **le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare**, ovvero le persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Possono, quindi, proporre istanza di finanziamento:

- **le persone con disabilità grave**, riconosciuta ai sensi dell'**art. 3, comma 3 della legge n. 104/92**, oppure
- **le persone invalide** che usufruiscono del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alla **legge 11 febbraio 1980, n. 18**,
- residenti nella città di Napoli,

in possesso dei requisiti di cui alle disposizioni di legge vigenti in materia, anche tenuto conto dell'**esigenza di continuità della misura** secondo le valutazioni di cui al progetto personalizzato.

L'accesso agli interventi previsti dal **Programma per il “Dopo di Noi”** **non è cumulabile** con gli *assegni di cura* o con *altre misure di sostegno al reddito* erogate dall'Ambito territoriale sociale N1-N10 per i non autosufficienti *salvo che esse non finanzino esclusivamente prestazioni e servizi necessari per la persona da prevedersi nel progetto personalizzato e non ricompresi nell'assegno o nel voucher (es. adeguamenti dell'abitazione, domotica, collocamento temporaneo in struttura residenziale a scopo di sollievo ovvero brevi permanenze in soluzioni residenziali finalizzate alla progressiva emancipazione dalla famiglia d'origine).*

3.2. Le priorità di accesso

È compito dell'**Unità di Valutazione Multidisciplinare – U.V.M.** o, nel caso di esigenza esclusivamente di natura sociale, della **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze istituita in seno al Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale**, determinare chi, tra coloro che hanno i requisiti di accesso, necessitano di accedere con **maggior urgenza** agli interventi previsti dalla Legge n. 112/2016.

Nel determinare l'**urgenza**, che deve, quindi, in ogni caso essere sempre rilevata nel corso della valutazione multidimensionale, si tiene conto:

- *delle limitazioni dell'autonomia;*
- *dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire;*
- *della condizione abitativa ed ambientale;*
- *delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.*

In esito alla **valutazione multidimensionale** (nel caso di esigenza esclusivamente di natura sociale in

esito alla co-progettazione), in coerenza con quanto previsto dal **D.M. 23/11/2016**, è in ogni caso garantita una **priorità di accesso** a:

- a) persone con disabilità grave mancanti di uno o entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

A parità di criteri, l'Ambito seguirà una **modalità a “sportello”**.

3.3. I criteri di formazione della graduatoria

Pertanto, per la redazione di una graduatoria riferita alle domande presentate in ciascun anno solare l'**Unità di Valutazione Multidisciplinare – U.V.M.** o, nel caso di esigenza esclusivamente di natura sociale, della **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze istituita in seno al Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale**, nel valutare i requisiti di accesso deve operare secondo il seguente procedimento:

- valutare ciascun progetto secondo i criteri di maggiore urgenza ovvero:
 - 1) Limitazioni dell'autonomia;
 - 2) Sostegni che la famiglia è in grado di fornire;
 - 3) Condizione abitativa e ambientale;
 - 4) Condizioni economiche della persona e della sua famiglia (ISEE).

In base al criterio delle **limitazioni dell'autonomia** (*da intendere nel senso che minore è l'autonomia e maggiore è il punteggio da attribuire*) sarà attribuito un **punteggio massimo pari a 20 punti** e specificamente:

- un punteggio pari a 20 punti nel caso di persona **invalida** che usufruisce del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alla **legge 11 febbraio 1980, n. 18**;
- un punteggio pari a 10 punti nel caso di persona **con disabilità grave**, riconosciuta ai sensi dell'**art. 3, comma 3 della legge n. 104/92**.

In base al criterio dei **sostegni che la famiglia è in grado di fornire** (*da intendere nel senso che minore è il sostegno che la famiglia è in grado di offrire e maggiore è il punteggio da attribuire*) sarà attribuito un **punteggio massimo pari a 40 punti** e specificamente:

- un punteggio pari a 40 punti nel caso di persone di età inferiore ai 65 anni mancanti di uno o entrambi i genitori;
- un punteggio pari a 20 punti nel caso di persone di età inferiore ai 65 anni i cui genitori non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno;
- un punteggio pari a 10 punti in tutti gli altri casi non contemplati in quelli precedenti.

In base al criterio della **condizione abitativa e ambientale** (*da intendere nel senso che peggiore è la condizione abitativa e ambientale e maggiore è il punteggio da attribuire*) sarà attribuito un **punteggio massimo pari a 30 punti** e specificamente:

- un punteggio pari a 30 punti nel caso di persone per le quali dalla scheda SVAMA sociale e dalla relazione socio ambientale redatta dall'assistente sociale che ha il compito della presa in carico dell'assistito risulti una condizione molto negativa;

- un punteggio pari a 20 punti nel caso di persone per le quali dalla scheda SVAMA sociale e dalla relazione socio ambientale redatta dall'assistente sociale che ha il compito della presa in carico dell'assistito risulti una condizione abbastanza negativa;
- un punteggio pari a 10 punti in tutti gli altri casi non contemplati in quelli precedenti.

In base al criterio delle condizioni economiche della persona e della sua famiglia (ISEE) (*da intendere nel senso che minore è il valore dell'ISEE ordinario della persona e maggiore è il punteggio da attribuire*) sarà attribuito un **punteggio massimo pari a 10 punti** e specificamente:

- un punteggio pari a 10 punti nel caso di persone per le quali il valore dell'ISEE ordinario risulti pari o inferiore ad euro 10.000,00;
- un punteggio pari a 5 punti nel caso di persone per le quali il valore dell'ISEE ordinario risulti superiore ad euro 10.000,00 e pari o inferiore a 35.000,00;
- un punteggio pari a 0 (zero) punti nel caso di persone per le quali il valore dell'ISEE ordinario risulti superiore ad euro 35.000,00.

Le domande presentate in ciascun quadrimestre saranno, pertanto, ordinate alla fine del quadrimestre in una graduatoria, valevole per il corrispondente quadrimestre (1° quadrimestre gennaio/aprile; 2° quadrimestre maggio/agosto; 3° quadrimestre settembre/dicembre).

Successivamente, ciascuna domanda inserita nella rispettiva graduatoria quadrimestrale in ordine di punteggio decrescente sarà collocata in una sola delle tre possibili sub graduatorie (sempre su base quadrimestrale) in base al criterio di priorità di accesso e specificamente:

- 1) sub graduatoria riferita alle domande di persone mancanti di uno o di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche;
- 2) sub graduatoria riferita alle domande di persone i cui genitori non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno;
- 3) sub graduatoria riferita alle domande di persone inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche non idonee con ambiente familiare.

Ai fini dell'utilizzo della graduatoria quadrimestrale e delle tre sub graduatorie riferite allo stesso quadrimestre, si procederà nel seguente modo per l'assegnazione delle somme stanziare dalla Regione Campania riferite ad una specifica annualità.

Le somme saranno erogate, rispettando il criterio cronologico delle graduatorie quadrimestrali, nel seguente modo:

- a) innanzitutto, ai progetti riguardanti le persone inserite nella prima sub graduatoria quella riferita alle domande di persone mancanti di uno o di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, in ordine di punteggio assegnato come risultante dalla graduatoria principale;
- b) successivamente, ad esaurimento delle domande della prima sub graduatoria, si passerà al finanziamento dei progetti riguardanti le persone inserite nella seconda sub graduatoria quella riferita alle domande di persone i cui genitori non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno, in ordine di punteggio assegnato come risultante dalla graduatoria principale;
- c) infine, ad esaurimento delle domande della seconda sub graduatoria, si passerà al finanziamento dei progetti riguardanti le persone inserite nella terza sub graduatoria quella riferita alle domande di persone inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche non idonee con ambiente familiare.

3.4. La modalità di presentazione delle domande

Le domande (si vedano il modello di domanda All. 1, il modello di progetto personalizzato All. 2, il quadro economico All. 3 di cui al presente avviso) possono essere presentate **senza scadenza** anche a risorse esaurite affinché:

- si abbia una trasparenza quantitativa e qualitativa;
- si gestiscano con più equità le priorità e
- si realizzi un monitoraggio rispondente ai reali bisogni del territorio.

Naturalmente sulla base delle considerazioni svolte nel paragrafo 3.3. precedente, ogni domanda sarà collocata nella rispettiva graduatoria quadrimestrale sulla base del criterio cronologico di presentazione della stessa domanda.

Dopo l'approvazione da parte della Regione, i progetti saranno inseriti, come si diceva sopra, nella rispettiva graduatoria quadrimestrale dei criteri riportati nel paragrafo 3.3. precedente.

Il finanziamento dei progetti avverrà in ordine di graduatoria quadrimestrale fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la rispettiva annualità. Il finanziamento di una graduatoria quadrimestrale potrà iniziare solo ad esaurimento della graduatoria precedente riferita alla rispettiva annualità.

Quando i progetti non prevedono servizi/interventi legati ad un alloggio, sia esso temporaneo o no, non è necessario presentare il *“titolo di proprietà o contratto di locazione dell'abitazione”*.

I progetti finanziati dalla **Legge n. 112/2016** ed i vari budget devono tutti rientrare nel più vasto **progetto di vita individuale personalizzato e partecipato** secondo quanto previsto dalla **Legge n. 227/2021** ad oggetto *“Delega al Governo in materia di disabilità”* e dal successivo **D. Lgs. n. 62/2024** ad oggetto *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”* e come tale prevedere una **valutazione multidimensionale** ed un **budget di progetto**.

4. Percorso di costruzione del Progetto individuale per il “Dopo di Noi” nell’Ambito sociale territoriale N1-N10

Al fine della presentazione di un **Progetto individuale per il “Dopo di Noi”**, il **Servizio Sociale Professionale** dell’Ambito sociale territoriale N1-N10 ovvero il singolo Centro di Servizio Sociale territoriale – CSST competente per territorio (singola municipalità), anche avvalendosi del supporto del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale e degli Enti del Terzo Settore, è tenuto, nell’ambito del proprio bacino di competenza, ad individuare in maniera *proattiva* utenti eleggibili alla misura (*modalità di presentazione dell'istanza ad iniziativa d'ufficio*) ai quali proporre una **progettazione** ovvero per i quali il **Programma per il “Dopo di Noi”** potrebbe integrare un **Progetto di Vita** già attivo.

Analogamente, l’iter progettuale può essere avviato anche (*modalità di presentazione dell'istanza ad iniziativa di parte*) dalla presentazione diretta dell’istanza (si veda il modello di domanda All. 1 di cui al presente avviso) alla competente Porta Unica di Accesso - PUA municipale oppure PUA distrettuale - da parte del cittadino richiedente il beneficio o dal suo *caregiver* (legittimato da una misura di protezione giuridica), anche avvalendosi del supporto degli Enti del Terzo Settore.

La procedura si articola nelle seguenti fasi.

4.1. FASE A - Verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al contributo e approvazione e ammissione a finanziamento da parte dell’Ambito

Nel caso di modalità di presentazione dell’istanza **ad iniziativa d'ufficio**, il singolo Centro di Servizio Sociale territoriale – CSST competente per territorio (singola municipalità), anche avvalendosi del supporto del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale e degli Enti del Terzo Settore, è

tenuto, nell'ambito del proprio bacino di competenza, ad individuare in maniera *proattiva* utenti eleggibili alla misura ai quali proporre una **progettazione** ovvero per i quali il **Programma per il “Dopo di Noi”** potrebbe integrare un **Progetto di Vita** già attivo.

Nel caso di modalità di presentazione dell'istanza **ad iniziativa di parte**, il singolo utente presenta alla competente Porta Unica di Accesso - PUA municipale oppure PUA distrettuale un'istanza (si veda il modello di domanda All. 1 al presente avviso) a firma del richiedente il beneficio, o se impossibilitato, di chi ne cura gli interessi (*amministratore di sostegno, tutore ecc.*), nella quale si attesta il **possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità** e che illustra:

- le *caratteristiche essenziali* relative alla situazione individuale;
- la *situazione familiare*;
- gli *obiettivi del progetto di vita autonoma* e
- i *servizi e le prestazioni richiesti a supporto*.

In questo caso su segnalazione della competente Porta Unica di Accesso - PUA municipale oppure PUA - distrettuale che ha ricevuto l'istanza, il singolo Centro di Servizio Sociale territoriale – CSST competente per territorio (singola municipalità), anche avvalendosi del supporto del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale e degli Enti del Terzo Settore, è tenuto, ad istruire l'istanza ad iniziativa di parte e a integrare la progettazione presentata dall'utente.

In entrambi i casi, presentazione dell'istanza ad iniziativa d'ufficio e presentazione dell'istanza ad iniziativa di parte, il **Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale**, nelle more delle procedure di valutazione previste dalla legge n. 227/2021 e dal D. Lgs. n. 62/2024, costituisce una **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze**, sulla base di apposita disposizione dirigenziale, composta da tre componenti ovvero:

- dal Dirigente del Servizio Politiche di inclusione o di integrazione sociale che funge anche da Presidente;
- da due componenti del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale individuati dal Dirigente del Servizio nelle figure:
 - del responsabile p.t. dell'Ufficio per il Dopo di Noi afferente all'U.O. 1 – Interventi per le persone anziane e nell'area mentale e dipendenze – Integrazione alunni con disabilità;
 - di n. 1 assistente sociale afferente all'U.O. 1 – Interventi per le persone anziane e nell'area mentale e dipendenze – Integrazione alunni con disabilità.

Tale **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze**, opera una prima istruttoria avente lo scopo di suddividere:

- le istanze che presentano un'esigenza della persona con disabilità di natura sociosanitaria e
- le istanze che presentano un'esigenza della persona con disabilità esclusivamente di natura sociale.

4.1.1. L'istruttoria delle istanze che presentano un'esigenza della persona con disabilità di natura sociosanitaria

In caso di **esigenza della persona con disabilità di natura sociosanitaria**, nelle more delle procedure di valutazione previste dalla legge n. 227/2021 e dal D. Lgs. n. 62/2024, ai fini di una **valutazione multidisciplinare o multidimensionale**, la suddetta **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze** ha il compito di attivare l'**Unità di Valutazione Integrata - U.V.I.** che prende in carico il caso e lo valuta con l'ausilio della apposita scheda SVAMDI (*D.G.R. n. 324 del 03/07/2012*), facendo seguire alla valutazione l'elaborazione di un **progetto personalizzato** (*D.G.R. n. 41 del 14.02.2011*).

La **valutazione multidimensionale** è attivata nel caso in cui si ravvisino problemi complessi che richiedono una **valutazione delle diverse dimensioni sanitario-assistenziali-sociali**. La valutazione

multidimensionale rappresenta l'analisi dettagliata dei problemi e dei bisogni dell'assistito ed è l'atto prioritario ed ineludibile ai fini della definizione del Progetto Personalizzato.

La valutazione multidimensionale viene effettuata da un team multiprofessionale, l'Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.), con competenze multidisciplinari, in grado di leggere le esigenze di persone che presentano situazioni problematiche complesse, in cui è inscindibile il bisogno sanitario da quello sociale.

All'U.V.I. devono partecipare i seguenti componenti:

- **M.M.G./P.L.S. e assistente sociale** individuato dall'Ambito Territoriale (*nel caso dell'Ambito NI-N10 dal coordinatore sociale del singolo CSST*), entrambi **responsabili della presa in carico** del cittadino/utente;
- **Medico dell'U.O. distrettuale competente e referente per l'integrazione sociosanitaria dell'Ufficio di Piano** (*nel caso dell'Ambito NI-N10 coincidente con il coordinatore sociale*), entrambi **delegati alla spesa** per le parti di ciascuna competenza, su provvedimento, rispettivamente, del Direttore del Distretto Sanitario e del Coordinatore dell'Ufficio di Piano (*nel caso dell'Ambito NI-N10 dal Direttore della Municipalità competente per il singolo CSST*);
- Responsabile p.t. dell'Ufficio per il Dopo di Noi afferente al Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale.

L'U.V.I. può essere integrata, con le modalità previste nel regolamento, da altre figure specialistiche legate alla valutazione del caso.

La citata D.G.R. n. 41 del 14/02/2011 prevede che alla valutazione multidimensionale segua la elaborazione del **Progetto Personalizzato**.

L'U.V.I. elabora il **Progetto Personalizzato** tenendo conto dei bisogni, delle aspettative e delle priorità dell'assistito e del suo ambito familiare, delle abilità residue e recuperabili, dell'autonomia, oltre che dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari con l'obiettivo di garantire la migliore qualità di vita e l'inclusione sociale.

L'U.V.I. è responsabile del Progetto Personalizzato e ne verifica l'attuazione mediante il **Case manager** o **Responsabile del caso** (di norma il *Case manager* è individuato nella figura dell'assistente sociale responsabile per la presa in carico del soggetto che ha presentato l'istanza).

Il **Progetto Personalizzato** deve definire esplicitamente e in maniera analitica:

- in rapporto al bisogno accertato e agli obiettivi di miglior qualità di vita e inclusione sociale:
 - o la tipologia di servizi e prestazioni sociali e sanitarie da erogare;
 - o modalità di erogazione;
 - o livello di intensità (alto, medio-basso) dell'intervento e
 - o le figure professionali impegnate;
- titolarità, competenze e responsabilità di spesa;
- le competenze e funzioni del responsabile della presa in carico e delle figure di riferimento;
- le competenze e funzioni del referente familiare e della stessa persona con disabilità;
- data di avvio e durata del progetto, con la previsione di una verifica intermedia e finale;
- le modalità di dimissione in relazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- consenso del cittadino interessato, o dei familiari, o di un tutore giuridico o di altri terzi disponibili, a partecipare al progetto personalizzato, anche per l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa.

All'interno del **Progetto Personalizzato** deve essere previsto il **Piano Esecutivo** condiviso con l'**équipe operativa** che svolgerà nel concreto il percorso assistenziale domiciliare dalla famiglia e dalla stessa persona con disabilità. Questa **parte esecutiva del Progetto Personalizzato**, che descrive in

maniera puntuale il trattamento del caso, riporta:

- azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate (inclusendo anche un amministratore di sostegno dove necessario);
- quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di intervento/prestazione, necessari al raggiungimento degli esiti desiderati (n. di accessi MMG/PLS, consulenze specialistiche programmate, n. ore giornaliere e settimanali di assistenza domiciliare, ecc.);
- fornitura di presidi e materiali vari;
- strumenti e tempi per il monitoraggio e per la valutazione del piano (risultati osservati in relazione ai risultati attesi) coinvolgendo la famiglia e la stessa persona con disabilità.

Nell'ambito della **programmazione per il “Dopo di noi”** la **valutazione multidimensionale per la redazione del progetto individuale** costituisce l'elemento centrale per soddisfare il bisogno della persona con disabilità che rientra nei parametri della misura.

Il **progetto individuale** contiene anche il **budget di progetto**, *ossia la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali ed umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto individuale*, partendo dalla rilevazione anche di quanto già in essere ed individuando gli opportuni interventi anche ai fini delle misure di cui alla Legge n. 112/2016.

In tale direzione tutti gli strumenti di sostegno finanziario devono essere indirizzati alle persone con disabilità beneficiarie dei progetti personalizzati finalizzati al dopo di noi, come per esempio i **budget di salute**.

4.1.2. L'istruttoria delle istanze che presentano un'esigenza della persona con disabilità esclusivamente di natura sociale

In caso di **esigenza della persona con disabilità esclusivamente di natura sociale**, nelle more delle procedure di valutazione previste dalla legge n. 227/2021 e dal D. Lgs. n. 62/2024, ai fini di una **valutazione multidisciplinare o multidimensionale**, la suddetta **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze** può attivare un **tavolo di co-progettazione** ai fini della predisposizione del progetto personalizzato da redigere solo in termini “*sociali*”.

Propedeuticamente all'attivazione del tavolo di co-progettazione, il procedimento ha inizio con l'attività dell'Assistente Sociale territorialmente competente che supporta l'utente interessato nella costruzione dell'azione progettuale e del **budget di progetto**, ovvero nella compilazione della modulistica necessaria (istanza, progetto personalizzato, quadro economico con relativi preventivi di spesa), avendo la possibilità di rivolgersi al Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale per acquisire chiarimenti, informazioni, pareri ed eventuali valutazioni necessari al perfezionamento della progettualità.

Nello svolgimento della propria attività, l'assistente sociale procederà a:

- **analizzare le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita** con particolare riferimento alle seguenti aree:
 - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
 - mobilità;
 - comunicazione ed altre attività cognitive;
 - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana;
- **rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale**. In particolare, sono oggetto di analisi:
 - le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare,
 - il contesto socio relazionale della persona con disabilità,
 - le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare;

- **far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti**, con particolare riferimento
 - ai tempi del distacco,
 - ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione,
 - alle risorse ed
 - ai supporti personali e organizzativi attivabili;
- **analizzare la fattibilità, completezza, coerenza e sostenibilità del progetto da presentare, della documentazione giustificativa da allegare** (es. contratto di lavoro assistente personale già stipulato o in corso di stipula, contratto di locazione già stipulato o in corso di stipula, individuazione e descrizione di specifico immobile, preventivo di spesa per interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla messa a norma impianti, agli adattamenti domotici ecc.);
- **analizzare i costi e il quadro economico;**
- **valutare le azioni da intraprendere, gli obiettivi ed i risultati attesi.**

A conclusione dell'attività svolta dall'assistente sociale, il Centro di Servizio Sociale Territorialmente competente provvede a trasmettere tutta la documentazione completa delle azioni progettuali al Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale, al fine di consentire alla responsabile p.t. dell'Ufficio per il Dopo di Noi di procedere con l'iter istruttorio, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

I progetti personalizzati, che hanno superato positivamente l'iter istruttorio, vengono inoltrati, completi di tutta la documentazione, alla **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze**, che si riunisce una volta ogni mese.

La **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze** può costituire, come si diceva sopra, un apposito **tavolo di co-progettazione**, insieme alla persona con disabilità grave e, eventualmente, agli altri attori del territorio (terzo settore, ASL, collocamento mirato, familiari, ecc.) per la predisposizione del **progetto individuale di cui all'art. 14 della L. 328/2000**.

A proposito del **progetto individuale** si rimanda alle considerazioni svolte sopra in caso di esigenza della persona con disabilità di natura sociosanitaria.

Non è motivo di esclusione del progetto la mancata partecipazione alla fase di **co-progettazione** di un soggetto del Terzo Settore, della ASL o del collocamento mirato.

La persona disabile unitamente al suo *caregiver* può coinvolgere nella **co-progettazione** tutti i componenti della propria rete sociale che possono offrire un valido contributo alla redazione del progetto individuale.

Il **progetto individuale** è uno sforzo concertato da una pluralità di attori che deve indicare gli specifici servizi e interventi di cui la persona con disabilità grave necessita e la sua definizione non va lasciata esclusivamente alla persona con disabilità o alla commissione o unità di valutazione delle istanze fermo restando quanto prevede l'art. 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Unitamente al progetto individuale va anche stilato il **budget di progetto**.

Si precisa che il **progetto individuale** deve configurarsi quale processo di sviluppo e valorizzazione di competenze per l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale e di tutto il resto.

Il **progetto individuale**, infatti, è un atto di pianificazione che si articola nel tempo e sulla cui base le Istituzioni, la persona, la famiglia e la stessa comunità territoriale possono/devono cercare di creare le condizioni affinché quegli interventi, quei servizi e quelle azioni positive si possano effettivamente compiere.

Nel **progetto individuale** sono definiti anche le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare e va garantito e identificato il ruolo dei familiari o di chi ne fa le veci nella definizione del

progetto di vita della persona con disabilità.

Al progetto deve essere allegato il **cronoprogramma** delle attività e delle successive fasi di monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti.

Le risorse devono essere utilizzate nel rispetto delle tempistiche riportate nel **cronoprogramma**.

Il Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale, individua all'interno del **servizio sociale professionale** ovvero del Centro di Servizio sociale territoriale competente, un *case manager* responsabile del progetto individuale (di norma il *case manager* è individuato nella figura dell'assistente sociale responsabile per la presa in carico del soggetto che ha presentato l'istanza) che avrà il compito di garantire alla persona ed alla sua famiglia che quanto previsto nel progetto sarà concretamente attuato e sarà responsabile anche del monitoraggio degli interventi previsti e dei risultati ottenuti.

4.2. FASE B - Concessione del finanziamento da parte della Regione

Dopo l'ammissione a finanziamento e l'approvazione dei progetti personalizzati, la referente del progetto trasmette gli atti (istanza del soggetto, progetto personalizzato, ammissione al finanziamento, cronoprogramma) alla Regione Campania, la quale provvede a formalizzare la concessione del finanziamento a valere sulle risorse assegnate, in attuazione delle Nuove Linee guida operative del Progetto, di cui alla D.G.R. n. 209/2024.

4.3. FASE C - Sottoscrizione del contratto per l'attuazione del progetto per il "Dopo di Noi"

L'Ambito Territoriale competente per territorio sottoscrive con il soggetto beneficiario e il suo nucleo familiare un apposito **contratto per l'attuazione del Progetto per il "Dopo di Noi"** riportante:

- *gli obblighi reciproci;*
- *gli obiettivi principali del Progetto stesso;*
- *il dettaglio delle spese ammesse a finanziamento;*
- *le fasi;*
- *i tempi e*
- *le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.*
- *Le modalità e le tempistiche di trasferimento dell'importo di progetto approvato da parte dell'Ambito/Consorzio territoriale in favore di ciascun beneficiario sono regolate autonomamente da ciascun Ambito/Consorzio territoriale e dipendono dalle assegnazioni e dai trasferimenti da parte della Regione Campania.*

È possibile presentare richieste di **proroga del termine** e di **rimodulazione dei progetti** da parte dell'unità di valutazione istituita presso ciascun Ambito territoriale. In questo caso, l'unità è tenuta a valutarne i presupposti e le ragioni esprimendo un giudizio in merito alla loro fondatezza e alle cause che ne hanno determinato il bisogno sentito il parere delle famiglie e dei beneficiari.

Le richieste di **proroga del termine** e di **rimodulazione dei progetti** devono essere presentate mediante una **puntuale relazione descrittiva** nella quale sono riportate le specifiche motivazioni e i presupposti necessari per portare a termine il progetto nonché l'indicazione della durata complessiva del periodo di proroga con la data di inizio e fine dello stesso. Le **richieste di rimodulazione**, inoltre, devono essere corredate da un **prospetto finanziario** che metta a confronto le singole voci di spesa del budget inizialmente approvato con quelle oggetto di rimodulazione, sulla base dei bisogni rilevati e senza alterare il budget assegnato.

La nuova istanza deve essere presentata presso il Centro di Servizio Sociale Territorialmente competente esclusivamente ad avvenuta presentazione del 100% della rendicontazione richiesta.

4.4 FASE D - Modalità di erogazione dei finanziamenti per i Progetti del “Dopo di Noi” da parte della Regione

La Regione eroga agli Ambiti Territoriali il 75% dell'importo assegnato a valere sulle risorse annuali del **Programma per il “Dopo di Noi”**. Il rimanente 25% è liquidato ad avvenuta rendicontazione delle spese.

La Regione Campania, di regola, trasferisce le risorse spettanti agli Ambiti all'esito del trasferimento delle stesse alla regione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a seguito della rendicontazione dell'80% della quota erogata in anticipazione, così come risultante tramite il **Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS)** istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019.

L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità tiene conto della **capacità di spesa dimostrata dagli Ambiti nelle annualità precedenti**. A tal riguardo, si ricorda che l'erogazione delle risorse alle regioni è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse relative alla seconda annualità precedente a quella di riferimento ed eventuali somme non rendicontate devono essere esposte entro la successiva erogazione.

La Regione Campania si impegna a rilevare, a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno.

5. Risorse finanziarie

In relazione a tutti gli interventi previsti nel progetto il **costo complessivo dello stesso non potrà superare l'importo di € 30.000,00 per la durata massima di 12 mesi**. L'importo totale del progetto non deve essere considerato comprensivo di eventuali risorse percepite dal beneficiario tramite altre fonti di finanziamento. È, comunque, facoltà dell'Ambito fissare un **tetto massimo** derivante dalla sommatoria di più fonti di finanziamento al fine di soddisfare il maggior numero possibile di beneficiari.

Il contributo sarà erogato come segue:

Il Comune di Napoli eroga l'importo assegnato dalla Regione Campania per il finanziamento del Progetto dopo di Noi **nella misura di un acconto del 70%**.

Ricevuto l'acconto del 70%, i beneficiari interessati sono tenuti a presentare gli atti comprovanti le spese sostenute.

Il Comune di Napoli, dopo aver espletato la necessaria istruttoria, provvede alla liquidazione del 30% al beneficiario. **La liquidazione avverrà solo a seguito della regolare presentazione di atti comprovanti le spese da sostenere**. In mancanza degli stessi il contributo resta sospeso fino alla corretta presentazione della documentazione completa.

Il beneficio economico non è in alcun modo retroattivo, salvo i casi di continuità con un progetto precedente, e sarà riconosciuto con **decorrenza immediata** a seguito della trasmissione del contratto da parte dell'Ambito/Consorzio territoriale agli Uffici regionali.

6. Spese ammissibili e caratteristiche strutturali delle soluzioni alloggiative

Sono **spese ammissibili** ai fini della costruzione del **quadro economico del progetto per il “Dopo di Noi”**:

- **Azione a) - Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione**
 - **Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare (D23)** tra cui anche partecipazione ad attività ricreative e culturali, che devono essere congrue nel loro importo e comunque contenute e comprovate, appropriatamente connesse al

perseguimento degli obiettivi del progetto individuale, coerentemente con le finalità di promozione dell'autonomia e delle competenze del soggetto disabile.

- **Servizi di ospitalità periodica** che consentano alle persone con disabilità grave di sperimentare occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati, mantenendo le proprie principali attività abituali.
- **Azione b) - Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative**
 - **Soluzioni alloggiative - Gruppo appartamento (D4), Comunità alloggio (D3) (D3SF)** che presentino caratteristiche di abitazioni, o gruppo appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. In particolare:
 - In caso di co-housing deve trattarsi di soluzione che offra ospitalità a non più di 5 persone.
 - In caso di più moduli nella medesima struttura, ciascun modulo non può ospitare più di 5 persone con capienza massima nella struttura di 10 posti, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2.
 - La soluzione alloggiativa deve prevedere spazi accessibili, organizzati come spazi domestici.
 - Deve essere garantita la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la riservatezza, mediante la predisposizione di stanze singole nel caso di co-housing e eventualmente doppia solo dietro espressa richiesta del beneficiario.
 - Devono essere previsti spazi per la quotidianità e il tempo libero.
 - Deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche e di connettività sociale.
 - Devono essere ubicate in zone residenziali ben collegate con i servizi di trasporto pubblico, dotate di servizi di prima necessità e che permettano ai beneficiari dell'intervento la continuità affettiva e relazionale.

Per la determinazione dei **massimali di spesa** si raccomanda di attenersi alle tariffe indicate per queste due tipologie di strutture residenziali nell'Allegato A alla **D.G.R. n. 372 del 07/08/2015** "*Determinazione delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali*".

Eventuali costi eccedenti devono essere adeguatamente giustificati.

- **Sperimentazione di soluzioni di co-housing** che offrano a un piccolo gruppo di persone con disabilità e non di avvicinarsi alla *residenzialità condivisa*, effettuando esperienze di vita quotidiana senza il supporto familiare, al fine di potenziare la propria autonomia nell'ambiente domestico, ovvero che offrano la possibilità di sperimentare la possibilità di vivere con un proprio familiare *non caregiver* o altra persona non necessariamente disabile, condividendo un appartamento di proprietà o in affitto. I costi, relativi a tale intervento, sono da considerarsi pro-quota a favore della persona con disabilità beneficiaria del Fondo per il "Dopo di Noi".
- **Contrattualizzazione di un assistente personale e relativi oneri contributivi (D21):** per l'assistente personale si fa di norma riferimento al contratto collettivo nazionale (CCNL) che disciplina il rapporto di lavoro domestico del 13 febbraio 2007 e alle successive rivalutazioni ISTAT. Tuttavia, ove necessario ai fini del miglior

soddisfacimento delle esigenze della persona con disabilità, non viene esclusa la possibilità di rivolgersi a figure non disciplinate dal contratto citato o a enti fornitori di servizi. Quanto a queste ultime, ne va valutato attentamente l'eventuale coinvolgimento, al fine di evitare di duplicare la spesa destinata a figure professionali e/o prestazioni sociosanitarie e riabilitative già garantite all'utente dal sistema sanitario. Si deve fare in ogni caso riferimento al fondamentale *principio dell'appropriatezza* in relazione alla espressione degli specifici bisogni della persona con disabilità. La libera scelta dell'assistente va sempre garantita al beneficiario, fatte salve le eventuali indicazioni riportate nel progetto individuale.

Non rientrano in tale ruolo le *figure professionali prettamente sanitarie*.

- **Sostegni all'inclusione in comunità:** trasporto sociale, ovvero interventi di trasporto, anche privato, che consentano di garantire alla persona beneficiaria la piena integrazione alla vita sociale assicurando la possibilità di muoversi sul territorio. Tale intervento, se previsto nel progetto personalizzato, deve essere coerente con le azioni e le finalità del progetto medesimo e deve consentire la mobilità della persona con disabilità all'interno della comunità di appartenenza.
- **Azione c) - Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale:**
 - Azioni per l'inserimento lavorativo;
 - Tirocini inclusivi/formativi (D18), da realizzare preferibilmente con le altre fonti finanziarie dedicate a tal uopo e comunque, qualora previste dal Progetto per il "Dopo di Noi", attuate in raccordo con il CPI territorialmente competente.;
 - Percorsi accrescimento consapevolezza (D22);
 - Servizi per l'integrazione sociale (D14).

Qualora tale azione sia prevista all'interno del progetto personalizzato, deve avere una collocazione temporale specificata.

- **Azione d) - Interventi per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità:**
 - Ausili domotici per l'ambiente domestico e ausili tecnologici innovativi per favorire la connettività (D16) e per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave. Tali strumentazioni dovranno possedere coerenza sia con le problematiche e i bisogni del beneficiario che con le finalità del progetto.
 - Spese per arredi: l'acquisto degli arredi è ammissibile solo se questi presentano caratteristiche specifiche coerenti con le problematiche e i bisogni del beneficiario e con le finalità del progetto.
 - Sostegno dei costi della gestione di appartamenti in cui vive la persona beneficiaria.
 - Canone di locazione (D16), Costi gestione appartamento di proprietà (D16).

Non saranno ammissibili spese relative a soluzioni abitative in cui il beneficiario già risiede con i genitori ovvero che non prevedano all'interno del progetto, anche su un

più ampio orizzonte temporale, un processo di acquisizione dell'autonomia da parte del beneficiario, anche mediante la fuoriuscita dal nucleo familiare di origine.

Rientrano in questa voce anche le spese relative alle utenze generali. I costi, relativi a tale intervento, sono da considerarsi pro-quota a favore della persona con disabilità beneficiaria del Fondo per il "Dopo di Noi".

- **Acquisto, ristrutturazione immobili (D16)** per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative.
- **Spese per ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche**, con finalità di adeguamento dell'abitazione corrispondente alla specifica disabilità.

Sono possibili **altre spese**, purché adeguatamente motivate, dettagliate e approvate dalla unità di valutazione dei Progetti per il "Dopo di noi" istituita presso ciascun Ambito Territoriale in quanto ritenute adeguatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del progetto individuale.

Resta inteso che nel caso in cui il totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario risulti inferiore al contributo concesso, l'importo del contributo verrà modulato in misura corrispondente.

Si precisa che sono considerate ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese per:

- interventi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti;
- servizi sociosanitari, limitatamente alla componente a rilevanza sociale, atteso che non sono ammissibili a spesa interventi a rilevanza sanitaria.

Gli Uffici di Piano degli Ambiti/Consorzi territoriali dovranno attestare la congruità degli importi delle voci di spesa di ciascun progetto, sulla base dei prezzi medi di mercato e, ove possibile, anche con il raffronto di più preventivi.

7. Controlli

E' facoltà della Direzione Generale per le politiche sociali e sociosanitarie della Regione Campania, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali, monitorare lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento.

Per ciascuna annualità del Fondo di cui trattasi, sarà effettuato un controllo a campione sul 5% dei progetti complessivamente presentati su base regionale, e comunque su almeno un progetto per ciascun Ambito/Consorzio territoriale, relativo alla documentazione a supporto dell'effettiva spesa sostenuta per ciascun progetto individuale.

Qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla decurtazione delle spese ritenute non riconoscibili a valere sui trasferimenti successivi.

L'assistente sociale territorialmente competente, quale Case-manager del progetto, **relaziona** sulla costante aderenza del progetto ai bisogni dei beneficiari.

Il monitoraggio deve essere effettuato con cadenza almeno semestrale.

8. Norma transitoria

Tutti i progetti già presentati alla data di pubblicazione del presente avviso saranno valutati dalla **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze** istituita con Deliberazione Dirigenziale del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale ai sensi del paragrafo 4.1.

Tale Commissione si riunirà in via straordinaria entro dieci giorni dalla propria costituzione con lo scopo della approvazione dei suddetti progetti già presentati e del successivo invio degli stessi alla Regione per il relativo finanziamento.